

Allegato N. 3

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

LAVORI DI SCAVO E RIPRISTINO FINALIZZATI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI E DELLE RETI DEI COMUNI DI: BEREGAZZO CON FIGLIARO (CO), CASTELNUOVO BOZZENTE (CO), OLGiate COMASCO (CO)

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

- Art. 1 - Oggetto dell'appalto
- Art. 2 - Ammontare dell'appalto
- Art. 3 - Modalità di stipulazione del contratto
- Art. 4 - Categoria prevalente

CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE

- Art. 5 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto
- Art. 6 - Documenti che fanno parte del contratto
- Art. 7 - Disposizioni particolari riguardanti l'appalto
- Art. 8 - Fallimento dell'appaltatore
- Art. 9 - Rappresentante dell'appaltatore e domicilio; direttore di cantiere
- Art. 10 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione

CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE

- Art. 11 - Consegna e inizio dei lavori
- Art. 12 - Durata dell'appalto
- Art. 13 - Penali
- Art. 14 - Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore
- Art. 15 - Inderogabilità dei termini di esecuzione
- Art. 16 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

- Art. 17 - Pagamenti
- Art. 18 - Revisione prezzi
- Art. 19 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

CAPO 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

- Art. 20 - Lavori a misura
- Art. 21 - Lavori in economia
- Art. 22 - Norme per la misurazione e la valutazione dei lavori

CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE

- Art. 23 - Cauzione provvisoria
- Art. 24 - Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva
- Art. 25 - Assicurazione a carico dell'impresa

CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

- Art. 26 - Variazione dei lavori
- Art. 27 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

- Art. 28 - Norme di sicurezza generali
- Art. 29 - Sicurezza sul luogo di lavoro
- Art. 30 - Piani di sicurezza
- Art. 31 - Piano operativo di sicurezza

CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

- Art. 32 - Subappalto
- Art. 33 - Responsabilità in materia di subappalto
- Art. 34 - Pagamento dei subappaltatori

CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

- Art. 35 - Controversie

Art. 36 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

Art. 37 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 38 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

Art. 39 - Presa in consegna dei lavori ultimati

CAPO 12 - NORME FINALI

Art. 40 - Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore

Art. 41 - Obblighi speciali a carico dell'appaltatore

Art. 42 - Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione

Art. 43 - Custodia del cantiere

Art. 44 - Misure di sicurezza e provvedimenti di viabilità conseguenti ai Lavori

Art. 45 - Spese contrattuali, imposte, tasse

Art. 46 - Lavori aggiuntivi straordinari

Art.47 - Gestione provvisoria

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

L'oggetto dell'appalto consiste nei lavori di scavo e ripristino finalizzati alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti e delle reti dei Comuni sotto indicati :

Comuni di: Beregazzo con Figliaro (CO), Castelnuovo Bozzente (CO), Olgiate Comasco (CO).

Rientrano nell'appalto:

1. gli adeguamenti agli impianti, gli ampliamenti della rete, gli allacciamenti agli utenti nonché la sostituzione e le riparazioni conseguenti a rotture causate da terzi, a corrosione elettrolitica o da imprevisti agenti atmosferici, sismici o ad altre cause imprevedibili.
2. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative e secondo le disposizioni impartite di volta in volta.
3. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.
4. Saranno altresì comprese le seguenti prestazioni particolari quali: assistenza nel corso di sopralluoghi al personale aziendale, assistenza alle ditte incaricate della sistemazione degli impianti, assistenza alle ditte incaricate dell'effettuazione di rilievi o altro che interessino le reti acquedotto e fognatura.
5. **In caso di necessità la ditta affidataria dell'appalto potrà essere chiamata ad eseguire interventi di manutenzione su uno qualsiasi degli impianti e delle reti in gestione alla Stazione Appaltante nei comuni dove hanno sede gli stessi.**

Art. 2 - Ammontare dell'appalto

L'importo presunto dei lavori posti a base dell'affidamento ammonta ad **€ 160.000,00**.

Tale importo potrà variare in più o in meno senza che l'appaltatore possa trarne argomento per richiedere compensi non contemplati nel presente capitolato o prezzi diversi da quelli elencati nell'elenco prezzi. Tale importo è comprensivo dei costi previsti per l'attuazione della sicurezza ammontanti ad € 2.132,86.

La ditta, sulla base dei conti di propria convenienza, dovrà effettuare uno sconto unico sui prezzi dell'elenco prezzi unitari predisposto dalla stazione appaltante, ad esclusione della quota relativa agli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere non soggetti ad alcun ribasso.

Ove necessario, per le opere di manutenzione più impegnative, verrà redatto un preventivo e relativo consuntivo da parte del tecnico aziendale che ne curerà anche la direzione lavori.

Importi:

- a) Importo esecuzione dei lavori: € 160.000,00;
- b) Di cui oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza: € 2.132,86.
- c) Importo dei lavori soggetto a ribasso: € 157.867,14.

Art. 3 - Modalità di stipulazione del contratto

Il contratto è stipulato a misura.

L'importo presunto del contratto è di **€ 160.000,00** e lo stesso sarà stipulato per il **periodo dal 01/07/2019 al 31/01/2020**. Al raggiungimento dell'importo presunto il contratto sarà concluso anche prima del 31/01/2020.

Al raggiungimento della scadenza del 31/01/2020 il contratto sarà concluso anche se non sarà raggiunto l'importo presunto. Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i prezzi unitari in elenco i quali, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite.

I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate dalla stazione appaltante.

I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base di gara di cui all'articolo 2.

Art. 4 - Categoria prevalente

Ai sensi dell'articolo 61 del D.P.R. 207/10 ed in conformità all'allegato "A" al predetto regolamento, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere di scavi e ripristini "OG3".

CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 5 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

In caso di discordanza tra gli elaborati e le disposizioni impartite, vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato o ordinato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'affidamento effettuato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 6 - Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:

- il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145;
- il presente capitolato speciale d'appalto;
- l'elenco dei prezzi unitari lavori;
- il Piano di Sicurezza e Coordinamento (Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. e D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.

Art. 7 - Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

L'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto con a stazione appaltante, consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

Art. 8 - Fallimento dell'appaltatore

La stazione appaltante ai sensi dell'art. 110 D. Lgs n. 50/16 e s.m.i., si riserva la facoltà, in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento da parte dell'impresa esecutrice dei lavori oggetto dell'appalto, di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria. Qualora l'esecutore sia un'associazione temporanea, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di un'impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 1 e 2 dell'articolo 94 del regolamento generale.

Art. 9 - Rappresentante dell'appaltatore e domicilio; direttore di cantiere

L'appaltatore deve eleggere un domicilio per il presente appalto e per tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

Il domicilio eletto dall'appaltatore, il cui indirizzo dovrà essere segnalato alla stazione appaltante dovrà disporre di telefono presidiato da personale pronto ad intervenire sul luogo indicato il più presto possibile e comunque **entro 60 minuti**, ad ogni segnalazione o chiamata allo scopo di assicurare un continuo servizio di pronto intervento per i casi di emergenza. L'appaltatore si impegna a garantire la continuità del servizio per le necessità urgenti ed indifferibili nelle ore sia diurne che notturne dei giorni feriali e festivi su segnalazione del personale incaricato della stazione appaltante.

Per ogni intervento richiesto sarà compilato un buono d'ordine di cui una copia resterà agli uffici aziendali, una rimarrà agli atti della ditta e una dovrà essere riconsegnata ad apposito incaricato presso gli uffici della stazione appaltante entro il martedì della settimana successiva a quella di esecuzione dell'intervento con l'indicazione dei lavori eseguiti e di tutto quanto necessario ad indicare la tipologia dell'intervento. Per il pagamento lo stesso dovrà essere debitamente vistato e confermato dal Tecnico aziendale.

La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Ogni variazione del domicilio, o delle persone delegate deve essere tempestivamente notificata alla stazione appaltante; ogni variazione della persona che conduce i lavori deve essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

Art. 10 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e sottosistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, **devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti** nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto e nella descrizione delle singole voci dell'elenco prezzi unitari.

La stazione appaltante potrà affidare all'appaltatore le opere per riordinare le reti esistenti, per potenziare, per sviluppare, ingrandire o modificare gli attuali impianti, le reti di distribuzione.

L'impresa dovrà curare prima di qualsiasi intervento, a proprio rischio e spese, sia sul piano amministrativo sia su quello tecnico – operativo ogni questione attinente all'individuazione dei sotto servizi e provvedere alla eventuale interruzione, spostamento, ricondizionamento e/o ripristino dei medesimi nonché all'acquisizione dell'occorrente collaborazione degli enti o dei soggetti preposti o comunque interessati e all'ottenimento di ogni necessaria autorizzazione, concessione, permesso o altro atto di consenso.

Durante l'esecuzione dei lavori l'impresa dovrà provvedere, a sua cura e spese, ad ottenere i permessi necessari ad operare sulle strade comunali e relative pertinenze, ad apporre la segnaletica onde garantire il regolare e sicuro svolgimento del traffico secondo quanto disposto dalle vigenti normative

CAPO 3 – TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 11 - Consegna e inizio dei lavori

I lavori non ritenuti urgenti dovranno avere **inizio entro 3 giorni** dalla comunicazione di avvenuto affidamento e procedere secondo il calendario che verrà prefissato dalla committenza, **per i lavori urgenti l'intervento dovrà essere immediato (entro 60 minuti)** e comunque rispettare la tempistica stabilita dalla committenza.

E' facoltà della stazione appaltante procedere in via d'urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto; in tal caso la stazione appaltante e l'appaltatore dovranno espressamente sottoscrivere il permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

Art. 12 - Durata dell'appalto

L'appalto di cui al presente capitolato ha la durata di 214 giorni dalla data della stipula del contratto.

Art. 13 - Penali

Qualora l'appaltatore **nel caso di intervento urgente, non dia corso allo stesso entro 60 minuti (art. 9 e 11) o non rispetti il limite fissato per i lavori non urgenti (art. 11)**, oltre alla rifusione degli eventuali danni arrecati alla stazione appaltante ed a terzi, salva ogni altra sua responsabilità, **verrà automaticamente sanzionato con le seguenti penali:**

- €50,00 per la prima sanzione;
- €100,00 per la seconda sanzione;
- €500,00 per le successive sanzioni;

Qualora l'appaltatore **non consegni il buono d'ordine entro il martedì della settimana successiva a quella di esecuzione dell'intervento** con l'indicazione dei lavori eseguiti e di tutto quanto necessario ad indicare la tipologia dell'intervento **verrà automaticamente sanzionato con le seguenti penali:**

- €50,00 per la mancata consegna dei buoni;

Qualora l'appaltatore **non dimostri nell'adempimento dei suoi obblighi la dovuta diligenza** e conseguentemente dia luogo a contestazioni o richiami scritti da parte degli incaricati della stazione appaltante oppure non ottemperi nei termini e modi stabiliti agli ordini ricevuti oltre alla rifusione degli eventuali danni arrecati alla stazione appaltante ed a terzi, salva ogni altra sua responsabilità, sarà passibile dell'applicazione di penali nelle seguenti misure:

- **fino a €500,00 per il primo richiamo o contestazione**
- **fino a €1.000,00 per il secondo richiamo o contestazione**
- **fino a €2.000,00 per i successivi richiami o contestazioni..**

Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo alla contestazione dell'evento.

L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti **non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale**; qualora l'importo delle penali sia superiore alla predetta percentuale **trova applicazione l'articolo 16, in materia di risoluzione del contratto.**

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 14- Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore

Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano operativo di sicurezza del cantiere.

Art. 15- Inderogabilità dei termini di esecuzione

Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

- a. il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal capitolato speciale d'appalto o dal capitolato generale d'appalto;
- b. le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
- c. le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente.

Art. 16- Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

Qualora l'impresa a giudizio insindacabile della stazione appaltante, manchi a uno qualsiasi dei patti contrattuali e si dimostri lenta o negligente, od inadempiente agli ordini della stazione appaltante, in modo da compromettere la buona riuscita dei lavori stessi, la stazione appaltante si riserva, in seguito a proposta della stazione appaltante, la facoltà di rescindere il contratto in qualsiasi momento.

L'impresa in tal senso non potrà accampare pretese di sorta e conserverà solo il diritto alla contabilizzazione e pagamento dei lavori eseguiti, nonché al pagamento dei materiali esistenti a piè d'opera che la stazione appaltante ritenga a suo giudizio di poter utilizzare nella prosecuzione dei lavori. Trattandosi di prestazioni aventi carattere d'urgenza finalizzate a garantire erogazione di servizi di pubblica utilità, l'eventuale ritardo dell'appaltatore rispetto ai termini per l'ultimazione dei lavori o sulle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dalla stazione appaltante, superiore a 2 giorni naturali produce la risoluzione del contratto, a discrezione della stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'articolo 109 del D. Lgs. 50/16 e s.m.i.

Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all'articolo 13, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori.

Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto.

CAPO 4 – DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 17- Pagamenti

L'emissione delle fatture con le indicazioni e le descrizioni riportate sul buono d'ordine avverrà mensilmente, sulla scorta delle bolle dei lavori vistate dal Tecnico della stazione appaltante. Il pagamento di detti importi sarà effettuato con bonifico bancario a **60 giorni data fattura fine mese. Le fatture dovranno riportare sempre il C.I.G. riferito al contratto d'appalto. In caso contrario non verranno liquidate.**

Art. 18 Revisione prezzi

E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

Art. 19- Cessione del contratto e cessione dei crediti

E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto dei crediti d'Impresa.

CAPO 5 – CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

Art. 20- Lavori a misura

La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del capitolato speciale e nell'enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.

Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto o agli ordini impartiti se non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori.

Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta alle condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto.

La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari dell'elenco dei prezzi unitari di cui all'articolo 3, del presente capitolato speciale.

Art. 21- Lavori in economia

La contabilizzazione dei lavori in economia è effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali per l'importo delle prestazioni e delle somministrazioni fatte dall'impresa stessa, con le modalità previste dall'articolo 153 del regolamento generale.

Art. 22- Norme per la misurazione e valutazione dei lavori

Per tutte le opere dell'appalto, le varie quantità dei lavori saranno determinate con misure geometriche, oppure a metro lineare, a numero o peso, esclusa ogni altra modalità. Non sono valutati i manufatti ed i materiali a piè d'opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori. I materiali e i manufatti portati in cantiere rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore, e possono sempre essere rifiutati dalla stazione appaltante a cui dovranno essere consegnati i relativi certificati d'origine. Particolarmente si conviene quanto segue:

a) Scavi in genere

Oltre agli obblighi particolari emergenti del precedente articolo, col prezzo di elenco per gli scavi in genere l'appaltatore, deve ritenersi compensato per tutti gli oneri che dovrà incontrare:

- per l'esaurimento dell'acqua penetrata nello scavo;
- per il taglio di piante, estirpazioni di ceppaie, radici, ecc. di qualsiasi natura e dimensione;
- per il taglio e lo scavo, con qualsiasi mezzo delle materie sia asciutte che bagnate, in presenza di acqua e di qualsiasi altra consistenza, esclusa la roccia, compresa la demolizione di trovanti, condotte abbandonate, o altro di qualsiasi natura, consistenza e dimensioni;
- per paleggi, innalzamento, carico, trasporto e scarico, in rilevato e reinterro ed a rifiuto a qualsiasi distanza, sistemazione delle materie di rifiuto, deposito provvisorio e successiva ripresa per ogni indennità in deposito temporaneo e definitivo;
- per la regolarizzazione delle scarpate e pareti e delle sommità, per lo spianamento del fondo e lo sgombero delle materie comunque franate, per la formazione di gradini, per il successivo rinterro, intorno alle murature e sopra le condotte;
- per le puntellature, sbadacchiature ed armature di qualsiasi importanza e genere, secondo le prescrizioni contenute nel presente Capitolato, compreso il posizionamento e l'allontanamento, nonché gli sfridi, deterioramento, perdite parziali o totali di legname e ferri;

- per impalcature, ponti e costruzioni provvisorie, occorrenti sia per l'esecuzione dei trasporti delle materie di scavo sia per la formazione dei riporti, per passaggi, attraversamenti;
- per ogni altra spesa necessaria infine per l'esecuzione completa degli scavi e segnalata negli articoli precedenti.

Si conviene che la misurazione degli scavi venga effettuata nei seguenti modi:

- 1) gli scavi di sbancamento verranno determinati col metodo delle sezioni ragguagliate, che verranno rilevate in contraddittorio dall'appaltatore all'atto della consegna;
- 2) gli scavi di fondazione saranno computati per un volume uguale a quello risultante dal prodotto della base di fondazione per la sua profondità sotto il piano degli scavi di sbancamento e del terreno naturale quando detto scavo di sbancamento non viene effettuato. Al volume così calcolato si applicherà il prezzo fissato nell'elenco per tali scavi, vale a dire che essi saranno valutati sempre come eseguiti a pareti verticali, ritenendosi già compresa e compensata col prezzo unitario di elenco ogni maggiore scavo;
- 3) gli scavi di roccia saranno valutati in base alle misurazioni effettivamente eseguite e stabilite dalla Direzione dei lavori;
- 4) gli scavi per la posa delle tubazioni saranno computati a metro cubo tenuto conto di una sezione media di m. 0,60 di larghezza per m. 1,00 di profondità. Solo per brevi tratti ed in corrispondenza di manufatti particolari, detta sezione potrà essere ridotta al minimo di m. 0,30 x 0,50.

b) Conglomerati in genere

I conglomerati in genere saranno pagati a metro cubo e misurati in opera in base alle dimensioni prescritte, esclusa ogni eccedenza allorché inevitabile, dipendente dalla forma degli scavi e dal modo di esecuzione del lavoro.

Al volume così calcolato si applicheranno i vari prezzi fissati nell'elenco prezzi.

Nessun compenso speciale sarà dovuto per getti curvi, sagomati o comunque armati, qualunque ne possa essere la difficoltà di esecuzione.

Nel prezzo del conglomerato sono compresi i compensi per i palchi provvisori di servizio, il trasporto dei materiali qualunque sia la quota alla quale saranno eseguiti i lavori, la rimozione delle armature ad opera ultimata, nonché ogni altro onere per dare ultimati i lavori a perfetta regola d'arte.

Sono invece esclusi casseri, casseformi e ferro per le opere in conglomerato cementizio armato, valutato a peso.

Nel prezzo di detto ferro è compreso ogni compenso per la sua lavorazione e posa in opera, come anche il filo di ferro ritorto, per le legature e la boiaccia di cemento per la spalmatura.

c) Opere di allacciamento acqua singole utenze

Le opere di allacciamento dalla rete principale ai contatori comprendono, di massima, l'esecuzione dei seguenti lavori:

1) Scavi e rinterrì – Per lavori di scavo e rinterrò si intende:

- I. Demolizione di pavimentazioni stradali di qualsiasi genere e spessore con sottofondi di qualsiasi natura e spessore disposti anche a strati successivi, previo taglio delle stesse, lungo le direttrici laterali delimitanti la larghezza dello scavo per linee ortogonali con disco diamantato. Sono ammessi semplici raccordi in diagonale per l'esecuzione dell'opera a regola d'arte.
- II. Scavo a sezione obbligata in terreno di qualsiasi natura e consistenza, esclusa solo la roccia dura da mazza e scalpello, compreso ogni onere per dare il lavoro eseguito a regola d'arte (con mezzo meccanico o a mano) nelle seguenti sezioni:
 - per la posa delle condotte: larghezza cm. 40 profondità media di cm. 80 (scarto max cm. 10).
 - per la formazione della nicchia sulla rete principale delle dimensioni strettamente necessarie a consentire l'esecuzione della presa e il ripristino del rivestimento delle tubazioni.

- III. Rinterro con sabbia fino e 10 cm. sopra la generatrice superiore del tubo, soprastante materiale scavato, se idoneo, fino a 30 cm. dal piano pavimentazione e cm. 30 circa di mista naturale, adeguatamente costipato con adatti mezzi d'opera; il tutto da eseguire con la massima precauzione e diligenza. L'Impresa é tenuta, per tutta la durata del lavoro, alla manutenzione continua dei rinterri in modo da mantenere il piano viabile perfettamente piano, senza avvallamenti o convessità ed é responsabile del perfetto compattamento dei rinterri, onde garantire la stabilità del successivo ripristino. Nel caso si rendesse necessario il totale riempimento degli scavi con materiale arido e più precisamente con sabbia fino a circa 10 cm. dalla generatrice superiore del tubo e con ghiaia in natura per il resto, l'Impresa eseguirà il lavoro dietro esclusivo ordine della stazione appaltante. La fornitura dei materiali aridi ed il carico e trasporto a discarica della terra di risulta (il volume di terra trasportata sarà considerato pari al volume dei materiali aridi immessi nello scavo, ridotto del 30 % per mancata vagliatura e minor onere di manutenzione dei rinterri) verranno effettuati a cura dell'Impresa ma a spese della stazione appaltante che li pagherà ai prezzi in elenco.
- IV. Ripristino di tutti i manufatti, scarichi pluviali, fognali, condotte acqua, ecc. manomessi o danneggiati dai lavori di scavo.
- V. Trasporto di tutti i materiali di risulta alle pubbliche discariche.
- VI. Ripristino immediato di strade pavimentate con tout-venant bituminoso compattato, spessore cm. 8/10. Deve essere evitato l'uso di asfalto invernale, specialmente se privo di opportuno sottofondo. Dopo un periodo di osservazione non inferiore a tre mesi durante i quali dovranno essere effettuate eventuali risagomature in Binder deve essere realizzata la finitura con tappetino di usura di cm. 3 di spessore, compresa adeguata fresatura dove necessario, raccordato al piano della strada. L'Impresa si dovrà interessare presso gli Enti Pubblici e presso i privati per conoscere l'esatta ubicazione di ogni ostacolo del sottosuolo mettendo in opera quanto necessario per garantire l'integrità durante i lavori. Comunque l'Impresa sarà la sola responsabile di eventuali danni causati a terzi, ritenendo completamente indenne l'Azienda.
- I lavori eseguiti dalla ditta, in considerazione del fatto che possono interferire e danneggiare sotto servizi di pubblica utilità, sono da considerarsi pericolosi, così come indicato all'art. 2050 del C.C.

Si precisa che si intende data una garanzia di 365 giorni sulla qualità del ripristino stradale

Il conteggio delle ore di lavoro effettuate da personale e/o mezzi di qualsiasi genere sarà effettuato a partire dal momento di effettiva presenza in cantiere; nulla sarà riconosciuto all'appaltatore quale compenso per i tempi di trasferimento dalla propria sede, da depositi o da altri cantieri al luogo di esecuzione dei lavori e viceversa.

CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE

Art. 23- Cauzione provvisoria

Ai sensi dell'articolo 93 del D. Lgs. 50/16 e s.m.i., è richiesta una cauzione provvisoria, pari al 2 per cento dell'importo preventivato dei lavori da appaltare, da prestare al momento della partecipazione alla gara.

Art. 24- Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva

Ai sensi dell'articolo 103 del D. Lgs. 50/16 e s.m.i. , è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento (un decimo) dell'importo contrattuale; si precisa che:

- in caso di aggiudicazione **con ribasso superiore al 10%**, la garanzia fidejussoria sarà aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento;
- in caso di aggiudicazione **con ribasso superiore al 20%** , la garanzia fidejussoria sarà aumentata di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.
- La garanzia fideiussoria è prestata mediante polizza bancaria o assicurativa, emessa da istituto autorizzato, con durata non inferiore a sei mesi oltre il termine previsto per l'ultimazione dei lavori; essa è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto.

Dopo tre mesi dalla liquidazione dell'ultima fattura senza che ci siano contestazioni in corso esecuzione, la garanzia fideiussoria si intende svincolata ed estinta di diritto, automaticamente, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

La stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla stazione appaltante.

Art. 25- Assicurazione a carico dell'impresa

Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del D. Lgs. 50/16 e s.m.i., l'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a sottoscrivere anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Nei documenti e negli atti a base di gara o di affidamento è stabilito l'importo della somma da assicurare che, di norma, corrisponde all'importo del contratto stesso qualora non sussistano motivate particolari circostanze che impongano un importo da assicurare superiore. La polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000,00 euro ed un massimo di 5.000.000,00 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

Inoltre l'appaltatore deve **produrre una polizza di responsabilità civile verso terzi** con validità di almeno dodici mesi dalla data di emissione dell'ultimo buono d'ordine vistato o comunque decorsi dodici mesi dalla data di conclusione del contratto **con un massimale RCT minimo unico di €2.500.000,00 (euro due milioni cinquecentomila/00), e con un massimale RCO minimo unico di €1.500.000,00 (euro un milione cinquecentomila/00).**

La polizza di responsabilità civile deve inoltre prevedere anche la **“garanzia postuma di installazione”**.

CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 26 Variazione dei lavori

Non sono riconosciute prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della stazione appaltante.

Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.

Art. 27 Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell'articolo 3.

Qualora tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell'articolo 3, non siano previsti le voci con i relativi prezzi, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, con i criteri di cui all'articolo 136 del regolamento generale.

CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 28- Norme di sicurezza generali

I Lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

L'appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

Art. 29- Sicurezza sul luogo di lavoro

L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al D.lgs. 81/08, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore la documentazione di cui all'allegato XVII del decreto legislativo 81/08. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Art. 30- Piani di sicurezza

E' fatto obbligo all'appaltatore predisporre **prima dell'inizio dei lavori, il piano operativo della sicurezza** che tenga conto del PSC predisposto dalla Stazione Appaltante. Tali piani sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.

L'appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore.

Art. 31- Piano operativo di sicurezza

L'appaltatore prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare alla stazione appaltante, o se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza deve essere redatto in conformità all'allegato 15 del D.Lgs. 81/08 per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori..

In particolare dovrà essere prodotta la seguente documentazione:

- a) documentazione specifica attestante la conformità alle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/08 di macchine, attrezzature e opere provvisorie;
- b) elenco dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori;
- c) nomina del RSPP, degli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell'emergenza, del medico competente quando necessario;
- d) nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- e) attestati inerenti la formazione delle suddette figure e dei lavoratori;

- f) elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola e relativa idoneità sanitaria;
- g) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24/10/07;

Si ricorda che è fatto obbligo di dare comunicazione immediata riguardo la variazione nell'elenco dei lavoratori risultanti dal libro unico e della relativa idoneità sanitaria. La mancata comunicazione comporterà la rescissione unilaterale del contratto (art. 40) con l'addebito all'appaltatore degli eventuali danni arrecati alla stazione appaltante ed a terzi, salva ogni altra sua responsabilità

CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 32- Subappalto

Il subappalto è ammesso ai sensi dell'art. 105 del D lgs 50/16 e ss. mm. ii.

Art. 33- Responsabilità in materia di subappalto

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

Il direttore dei lavori e il Legale rappresentante della Società o suo Delegato, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappalto così come previsto dal decreto legislativo 81/08

Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

Art. 34- Pagamento dei subappaltatori

La stazione appaltante **non** provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.

CAPO 10 – CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 35- Controversie

Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura superiore al 10 per cento di quest'ultimo, il Legale rappresentante della stazione appaltante acquisisce immediatamente la relazione riservata del tecnico incaricato e, ove nominato, del collaudatore, procedendo ai sensi dell'art. 205 del D. lgs. 50/16 e ss.mm.ii.

La procedura di cui al comma precedente è esperibile anche qualora le variazioni all'importo contrattuale siano inferiori al 10 per cento.

Sulle somme contestate e riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi legali cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato dalla stazione appaltante, ovvero dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.

Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla stazione appaltante.

Ove non si proceda all'accordo bonario e l'appaltatore confermi le riserve, la definizione delle controversie è affidata al giudice del luogo dove il contratto è stato stipulato.

Art. 36- Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

- a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
- b) i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
- c) è responsabile in rapporto alla stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante;
- d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
In caso di inottemperanza, accertata dalla stazione appaltante o ad essa segnalata da un ente preposto, la stazione appaltante medesima comunica all'appaltatore l'inadempienza accertata e procede a una detrazione del 20 per cento sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all'impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Ai sensi dell'articolo 13 del capitolato generale d'appalto, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

Art. 37- Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto nei modi e nei casi previsti dall'art. 108 del D. lgs. 50/16.

Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, la stazione appaltante procede ai sensi dell'art. 110 del D. lgs. 50/16.

CAPO 11 – DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 38- Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

In sede di accertamento sommario, della regolarità delle opere eseguite, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno della stazione appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo del presente capitolato speciale, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino.

Art. 39- Presa in consegna dei lavori ultimati

La stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate subito dopo l'ultimazione dei lavori.

CAPO 12 - NORME FINALI

Art. 40 - Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore

Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto, al regolamento generale e al presente capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:

- a) la fedele esecuzione degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti conformi alle disposizioni impartite e a perfetta regola d'arte. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;
- b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaimento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;
- c) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto;
- d) **l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi, nonché prove di tenuta per le tubazioni corredate da relativo verbale sottoscritto;**
- e) **la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;**
- n) **la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;**
- r) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori;
- t) **la installazione su ogni automezzo utilizzato per raggiungere il cantiere di un estintore a CO2 da kg 5 da utilizzarsi in caso di incendio a impianti e reti oggetto di manutenzione;**
- v) la cura, a proprio carico, sia sul piano amministrativo sia su quello tecnico-operativo, di ogni questione attinente all'individuazione di tutti i sotto servizi e provvedere all'eventuale interruzione, spostamento, ricondizionamento e/o ripristino dei medesimi nonché alla acquisizione dell'occorrente collaborazione degli enti o dei soggetti preposti o comunque interessati e all'ottenimento di ogni necessaria autorizzazione, concessione, permesso o altro atto di consenso;

Art. 41- Obblighi speciali a carico dell'appaltatore

L'appaltatore è obbligato:

- a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato non si presenti;
- c) a consegnare alla stazione appaltante, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal capitolato speciale d'appalto e ordinate dalla stazione appaltante che per la loro natura si giustificano mediante fattura;

- d) a consegnare alla stazione appaltante le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia;

Art. 42- Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione

I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della stazione appaltante. In attuazione dell'articolo 36 del capitolato generale d'appalto i materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in discarica autorizzata, a cura e spese dell'appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi e le demolizioni.

Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l'articolo 35 del capitolato generale d'appalto.

Art. 43- Custodia del cantiere

E' a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della stazione appaltante.

Art. 44- Misure di sicurezza e provvedimenti di viabilità conseguenti ai Lavori

L'appaltatore dovrà provvedere, senza alcun compenso speciale, ad allestire tutte le opere di difesa, mediante sbarramenti o segnalazioni in corrispondenza dei lavori, di interruzioni o di ingombri, sia in sede stradale che fuori, da attuarsi con cavalletti, fanali, nonché con i segnali prescritti dal D.L. 30-04-1992 n° 285, Nuovo Codice della Strada, modificato ed integrato con D.L. 10-09-1993 n° 360 (con particolare riferimento agli artt. 15, 21 e 42) e successive i. e m..

Dovrà dunque provvedere ai ripari ed alle armature degli scavi ed in genere a tutte le opere provvisorie necessarie alla sicurezza degli addetti ai lavori e dei terzi.

Tali provvedimenti devono essere presi sempre a cura ed a iniziativa dell'Impresa, ritenendosi impliciti negli ordini di esecuzione dei singoli lavori.

Quando le opere di difesa fossero tali da turbare il regolare svolgimento della viabilità, prima di iniziare i lavori stessi, dovranno essere presi gli opportuni accordi in merito con la D.L.. Nei casi di urgenza, però, l'Impresa ha espresso obbligo di prendere ogni misura, anche di carattere eccezionale, per salvaguardare la sicurezza pubblica, avvertendo immediatamente di ciò la D.L.

L'Impresa non avrà mai diritto a compensi addizionali ai prezzi di contratto qualunque siano le condizioni effettive nelle quali debbano eseguirsi i lavori.

Art. 45- Spese contrattuali, imposte, tasse

Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:

- c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
- d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.

Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale d'appalto si intendono I.V.A. esclusa.

Art. 46- Lavori aggiuntivi straordinari

La stazione appaltante si riserva la facoltà di affidare alla ditta aggiudicataria di volta in volta secondo le necessità, lavori aggiuntivi straordinari alle medesime condizioni contrattuali previa assunzione di atto formale.

La ditta aggiudicataria a richiesta della stazione appaltante è impegnata fin d'ora ad eseguire i lavori che le verranno affidati come sopra.

Art. 47- Gestione provvisoria

L'impresa è tenuta ad avviare i lavori anche in pendenza del contratto.